

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ PROFESSIONALI

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

1^a SEDUTA

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>		
	<i>Pag. 3, 5, 7 e passim</i>	
ALETTI (DC)	7	
BOLDRINI Cleto (PCI)	20, 21, 22	
PAZIENZA (DN-CD)	5, 14, 15	
SPERANZA, <i>sottosegretario di Stato per la</i> <i>grazia e la giustizia</i>	7, 15, 19 e <i>passim</i>	
		AMOROSI <i>Pag.</i> 12, 14, 15
		ARCANGELI 16, 18, 19
		BERTOLLI 10, 15
		DELL'UTRI 20, 22
		GIANNINI 4, 6, 7
		KOBAU 8, 14
		NEGRETTI 13
		PIERSANTI 6
		RAFFAELLI 20, 21, 22

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Franco Giannini, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli agenti di cambio ed il dottor Bernardino Piersanti, segretario dello stesso Consiglio; il ragioniere Livio Kobau, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei ragionieri e periti commerciali, il ragioniere Uberto Amorosi, presidente del relativo Centro studi; il ragioniere Giambattista Negretti, delegato all'estero dello stesso Consiglio ed il ragioniere Modesto Bertolli, presidente del Sindacato nazionale ragionieri liberi professionisti; il professor Carlo Arcangeli, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi; il geometra Pietro Raffaelli, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei geometri ed il geometra Calogero Dell'Utri, segretario dello stesso Consiglio.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

R I Z Z O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca: « Indagine conoscitiva in materia di società professionali », ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Come i colleghi sanno, tale indagine riguarda il disegno di legge n. 77, di iniziativa mia e di altri colleghi concernente la « Disciplina delle società tra professionisti ». Relatore alla Commissione è il senatore Campopiano, che oggi non è presente in quanto è impegnato presso la Commissione inquirente, della quale è membro. Dati gli impegni dell'onorevole Campopiano sarà necessario provvedere alla sua sostituzione come relatore, al che provvederò prima della prossima seduta; per il momento lo sostituirò io.

L'iter del disegno di legge è noto alla Commissione. Stamattina sentiremo per primi i rappresentanti del Consiglio nazionale agenti di cambio: il presidente dottor Franco Giannini e il segretario dottor Bernardino Piersanti.

Devo informare i nostri interlocutori che abbiamo sentito la necessità di svolgere questa indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 77.

Questo disegno di legge fu presentato nella VI legislatura. Dopo una discussione ampia ed approfondita, la Commissione giustizia riferì favorevolmente all'Assemblea, dove fu approvato. Passò alla Camera. La Camera non fece in tempo a discuterlo perchè sopravvenne lo scioglimento del Parlamento.

Ripresentato in questa legislatura, subì un rapido esame da parte di questa Commissione, giacchè tutti i colleghi ritennero che fosse maturo per l'Aula.

In Aula l'onorevole Dell'Andro, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, fece una osservazione indubbiamente pertinente ed acuta, anche se aveva già formato oggetto dell'indagine da parte della Commissione. Disse l'onorevole Dell'Andro se non si riteneva opportuno di tornare in Commissione per esaminare soprattutto gli aspetti delle società professionali tra professionisti di discipline diverse, e tutti noi riconoscemmo la giustezza dell'osservazione, anche se in realtà questo aspetto del problema era già stato sondato, e non si era arrivati ad una conclusione positiva, che forse sarebbe auspicabile, perchè si osservò come tra le diverse discipline non c'è una corrispondenza di norme deontologiche. Si faceva appunto l'esempio degli avvocati, ai quali è giustamente e rigorosamente vietata ogni propaganda, per esempio, negli annunci pubblicitari, mentre questo non è vietato ai medici.

Questa fu una difficoltà che si ritenne non facilmente superabile. Vedremo ora se invece è superabile.

Un altro punto che in Aula non venne in rilievo, ma che ha costituito oggetto di emendamenti e anche di pressioni da parte della Lega delle cooperative quando il disegno di legge è tornato alla Commissione, è quello di stabilire se si potesse anche per le società professionali allargare il campo di queste società, fino a giungere alla società cooperativa. Non è detto — mi pare — negli emendamenti se a responsabilità illimitata o limitata. Evidentemente si dovrebbe trattare di responsabilità illimitata. Però il problema fon-

2ª COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

damentale che si pone è se questo sia opportuno, se sia giusto, se sia conveniente, se risponde all'interesse generale, che è quello cui noi dobbiamo mirare.

Naturalmente oggetto dell'indagine conoscitiva è l'intero disegno di legge, e quindi il signor presidente e il signor segretario del Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli agenti di cambio potranno spaziare nel darci il loro parere, nel darci le loro preziose indicazioni su tutto quello che forma oggetto del disegno di legge stesso.

Pertanto do la parola al presidente dottor Franco Giannini, riservando poi naturalmente ai colleghi la facoltà di potere intervenire con quelle domande che crederanno opportune.

G I A N N I N I. Ringrazio il Presidente della Commissione giustizia di averci permesso di esporre il nostro punto di vista, il punto di vista del nostro ordine professionale, perchè il disegno di legge in esame ci sta molto a cuore, in quanto permetterebbe di risolvere i molti problemi della nostra categoria.

Il disegno di legge presentato dal senatore Viviani era da lungo tempo atteso, io credo, da tutti i professionisti italiani: sia in ragione dell'aumentato livello delle prestazioni richieste dalla clientela, cui fa fronte un incredibile progressivo aumento dei costi di gestione, sia nella prospettiva che una piena attuazione del trattato di Roma in materia di libera circolazione professionale imponga un'organizzazione dei singoli studi capace di fronteggiare la inevitabile concorrenza degli altri Paesi della Comunità.

La sua rapida approvazione, pertanto, da parte del Parlamento è auspicata da ogni categoria professionale.

Fino ad oggi è purtroppo mancata in Italia qualsiasi possibilità di acquisire direttamente esperienze sulla bontà dello svolgimento di attività professionali in forma societaria. Ma quanto ci è dato di conoscere sull'ormai lunga esperienza degli altri Paesi occidentali, non ci fa dubitare minimamente dei vantaggi che ne verrebbero ad ogni professionista, il quale intenda salvaguardare il carattere li-

bero e l'alta qualificazione della propria attività.

In linea generale, quindi, anche gli Agenti di cambio non possono che approvare il disegno di legge, nelle linee fissate dal senatore Viviani, al quale, mi sia consentito, va certamente il merito di aver contenuto il progetto nelle linee di una rigorosa semplicità e di una lodevole pulizia normativa.

Ed è proprio seguendo questo giudizio, che il Consiglio nazionale dell'ordine degli agenti di cambio ha già ripetutamente espresso il suo assenso al Ministero di grazia e giustizia sul disegno di legge.

Ma l'avvio di una indagine conoscitiva sull'argomento, ripeto, completamente nuovo per l'Italia, mi offre la gradita occasione per svolgere alcune osservazioni sulle caratteristiche del professionista agente di cambio e della sua attività di intermediario pubblico, e dei riflessi di queste sul progetto di normativa in esame.

Dirò subito, al riguardo, che la possibilità di riunirsi in forma societaria è, per gli agenti di cambio, una esigenza particolarmente sentita — più che per molte altre professioni — soprattutto in considerazione degli onerosi impegni patrimoniali che l'agente di cambio è chiamato ad assumersi dalla pratica borsistica.

In tutte le principali Borse valori estere, gli agenti di cambio operano in forma associata: in Inghilterra è addirittura obbligatoria la costituzione di società di intermediazione per potere essere autorizzati ad accedere ai recinti della Borsa. Negli Stati Uniti le società fra intermediari mobiliari hanno raggiunto dimensioni tanto ragguardevoli da avere i propri titoli quotati in borsa; in Francia sono consentite società miste, in accomandita semplice o per azioni, fra agenti di cambio e accomandatari terzi.

La ragione di questo sviluppo delle società di agenti di cambio è essenzialmente dovuta, come ho notato, alla necessità di fornire alla clientela una adeguata garanzia patrimoniale, che nessun singolo professionista sarebbe in grado di dare.

In questa visione del problema, la società semplice — unica forma ipotizzata nel disegno di legge — pur se rappresenta un notevo-

le passo avanti e profondamente innovatore dell'attuale legislazione civilistica, non appare agli agenti di cambio sufficiente a perseguire completamente i fini per i quali verrebbe costituita.

Più adeguata sembra essere, invece, la società in nome collettivo, assai vicina alla *partnership* dei Paesi anglosassoni: per la solidarietà patrimoniale che impegna indistintamente tutti i soci nelle obbligazioni verso terzi, e per il conseguente naturale rigoroso controllo che automaticamente, all'interno della società, si realizzerebbe sull'attività dei singoli *partners*.

Il carattere personale della società e il divieto di partecipazione per i non iscritti all'Albo professionale — già previsto nell'articolo 1 del disegno di legge — appare sufficiente a salvaguardare, anche nel caso degli agenti di cambio, la professionalità dell'attività, seppure svolta in forma societaria.

Ciononostante, l'articolo 23 del disegno di legge, relativo all'attività notarile, ci fa temere che, ancora una volta, il legislatore passi sulla testa degli agenti di cambio, e possa escluderli, per analogia, in sede di applicazione, dal beneficio della proposta del senatore Viviani.

L'articolo 23, infatti, conferma il divieto, per i notai, di riunirsi in forma societaria, e consente loro soltanto forme di associazione organizzativa ed amministrativa, e limitatamente fra notai di uno stesso distretto. Anche gli agenti di cambio rivestono, in particolari momenti della loro attività professionale, la qualifica di pubblici ufficiali: e questo potrebbe essere un elemento di impedimento all'estensione ad essi delle possibilità previste dal disegno di legge. Si tratta, certamente, di una visione particolare e limitativa del nostro ordinamento civilistico: basti pensare che in Francia l'agente di cambio è inquadrato nel codice di commercio, ad esso è consentito riunirsi, con terzi, in società di capitali, ed è pur esso, nella sua attività di determinazione dei corsi giornalieri dei valori mobiliari, considerato, alla stessa stregua che in Italia, un pubblico ufficiale.

Anche gli agenti di cambio italiani non intendono assolutamente abdicare a questo loro dovere nei confronti del pubblico inte-

resse; ma non intendono neanche rinunciare a darsi un'organizzazione professionale moderna, adeguata alle crescenti dimensioni del mercato in cui operano e adeguata, perciò, agli interessi della clientela, la quale vedrebbe garantito, da più cospicue masse patrimoniali, il buon fine delle operazioni ordinate.

Gli agenti di cambio, pertanto, chiedono che questa Commissione voglia cortesemente chiarire che la normativa proposta è estesa anche ad essi, non apparendo che vi siano contrasti tra lo svolgimento dell'attività professionale in forma associata e la responsabilità personale, solo giuridica e non patrimoniale, che al singolo agente incombe quando gli si fa carico, in determinati momenti, della qualifica di pubblico ufficiale. E che venga estesa senza limitazioni, anche per quanto concerne la territorialità della eventuale riunione societaria. Il limite posto, in questo senso, ai notai — e tuttora applicato agli agenti di cambio — continuerebbe ad impedire la formazione in Italia di un mercato mobiliare moderno ed efficiente.

A questo punto il discorso tende a spostarsi verso direzioni diverse da quella seguita dall'indagine di questa Commissione. Ma non posso non concludere osservando che il disegno di legge del senatore Viviani rappresenta non soltanto un sostanziale ammodernamento della legislazione civilistica in materia di esercizio dell'attività professionale, ma anche un concreto passo avanti verso la auspicata, necessaria, urgente riforma strutturale delle Borse valori italiane.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il professor Giannini per il suo contributo intelligente e stimolante. Il dottor Bernardino Pieranti, segretario del Consiglio nazionale dell'ordine degli agenti di cambio desidera intervenire dopo, in risposta alle domande dei colleghi.

P A Z I E N Z A . Ringrazio anch'io il dottor Giannini per la sua esposizione sintetica e chiara. Credo, però, che il problema particolare degli agenti di cambio costituisca un ostacolo di non facile soluzione per la nostra indagine conoscitiva, perchè a mio avviso — e questo lo dico per aver fatto

parte della Commissione finanze e tesoro nella passata legislatura e quindi per aver seguito l'indagine conoscitiva sulle borse valori e la ricca implicazione di problemi che si intrecciano a questo disegno di legge e alla sua problematica — presenta degli aspetti peculiari, tipici della professione che si riflettono poi sul mercato mobiliare e sulle borse valori. Questa fattispecie atipica complica i lavori della nostra indagine. Ad esempio, un aspetto cui ha fatto cenno il dottor Giannini, come quello dell'esistenza in Inghilterra di associazioni di agenti di cambio che offrono maggiori garanzie, con tutti i vantaggi che ne derivano per il mercato, se innestato nell'ottica di questo disegno di legge, che ha difficili problemi da affrontare, come quello dell'interconnessione e dell'associazione tra professionisti vari, provoca implicazioni preoccupanti per la presenza eventuale nelle associazioni del rappresentante bancario, del rappresentante della finanziaria, che verrebbe a snaturare la stessa professione dell'agente di cambio.

Se questo è il primo passo della nostra indagine, mi sembra che facciamo proprio il passo più difficile, per la particolare natura dei problemi che dobbiamo affrontare.

Pertanto, per quanto riguarda l'estensione del disegno di legge agli agenti di cambio, specialmente se venisse a prevalere il principio della possibilità di associazione tra più professionisti e non soltanto nell'ambito delle singole categorie professionali, penso che sarà necessario, probabilmente, rivederci ad esaminare il problema alla luce delle implicazioni economiche che si rifletterebbero sul meccanismo della borsa valori.

Il nostro Gruppo ha seguito e segue con molto interesse il disegno di legge, al quale il nostro Presidente ha dedicato appassionante ore di lavoro. Non siamo riusciti ad apprezzarlo a pieno, al punto da dichiararci favorevoli. L'associazione tra professionisti della stessa o di diverse categorie senza dubbio comporta delle riduzioni di spese, possibilità di specializzazioni, quindi garanzia di un miglior prodotto nel servizio, nella prestazione dell'opera professionale, tutta una serie di vantaggi che anche il dottor Giannini ha messo in luce. Il rovescio della meda-

glia ci preoccupa, cioè la possibilità della instaurazione di un regime di monopolio.

Perchè abbiamo questa preoccupazione? Quando parliamo di agenti di società professionali, ci riferiamo sempre a Roma, Milano, Torino, tutti grandi centri, dove la presenza di molti professionisti rende utile sicuramente l'adozione del disegno di legge. Se, invece, spostiamo il punto di riferimento alla provincia o anche ai capoluoghi di provincia (Rieti, Frosinone, ed altri), c'è il pericolo che l'associazione di professionisti, specialmente se associazioni tra più categorie, venga a generare una situazione di monopolio.

Per il nostro Gruppo questo è un problema fondamentale. Qualora noi approvassimo il disegno di legge come principio generale, senza diversificazioni applicabili anche ai piccoli comuni di periferia, riteniamo che si verrebbero a creare situazioni di monopolio che andrebbero a danno del cittadino che non avrebbe più rifugio quando i migliori professionisti del luogo si associassero.

G I A N N I N I. Però, poichè gli albi professionali sono tenuti presso i tribunali, che hanno già un determinato numero e non soffrono di carenza di iscritti, se si permettesse la società interprofessionale questo pericolo non si correrebbe neanche nei piccoli centri. Ci può infatti essere il raggruppamento tra paesi diversi. Quando ci sono diverse società tra diverse categorie professionali penso che la scelta ci sia lo stesso e non si possa configurare una situazione di monopolio.

P I E R S A N T I. Desidero lasciare da parte il problema degli agenti di cambio, che lei ha detto potrebbe complicare l'avvio di questa indagine (però chiedendo che questo problema non venga dimenticato) e riferirmi a quello che lei diceva, senatore Pazienza, sul pericolo di monopolio. Il monopolio è un'altra cosa, nei suoi aspetti negativi, e si configura quando si dovesse agire con atto di imperio, con violenza esercitata su certi ordinamenti. Ma, qualora si dovessero creare dei gruppi di libera scelta professionale, si avrebbe un vantaggio per il cittadino che

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

avrebbe maggiori garanzie di qualificazione professionale, maggiore possibilità di scelta, e, in fondo, questa forma associativa risponderebbe soltanto, dal punto di vista del professionista che si associa, a un principio normale di libera concorrenza, basata sulla qualità dei professionisti che si dovessero associare. Quindi ne vedrei un vantaggio, più che uno svantaggio, per i cittadini.

Per mediare il disegno di legge con questa preoccupazione espressa dal senatore Paziienza si potrebbe ridurre il numero di venti, che è indicato nel disegno di legge come quello massimo di associazione, a dieci, sette od otto. Studiare, insomma, il problema da un punto di vista quantitativo, ma non qualitativo.

G I A N N I N I. Negli altri Paesi funzionano benissimo. In America queste società esistono anche nelle piccole città e funzionano benissimo.

A L E T T I. La costituzione delle società tra professionisti rappresenta una esigenza particolarmente avvertita anche dagli agenti di cambio. Non possiamo ignorare, infatti, che società professionali estere potrebbero presentarsi sul nostro mercato con una serie di servizi che certamente superano le possibilità del singolo individuo. Non è certo pensabile, inoltre, che un singolo professionista sia in grado di offrire alla clientela quei servizi che oggi sono indispensabili.

È già stato detto, infine, che in Inghilterra l'attività del singolo agente di cambio nella borsa è vietata da ben nove anni, mentre in Francia sono ammesse sia la forma associativa che quella individuale.

È, comunque, giusta l'impostazione del senatore Paziienza, quando afferma che quella degli agenti di cambio è una categoria atipica, di intermediari. È sotto questo aspetto, però, che acquista ancora maggior peso la necessità e l'urgenza di costituire tali società, che sole possono essere in grado di fornire quei servizi che ormai il professionista italiano non dà più.

Aggiungo, infine, per quanto riguarda la forma di queste società, che, almeno per

quanto riguarda gli agenti di cambio, è senz'altro preferibile una società di persone e limitata ai soli intermediari, allo scopo di evitare qualsiasi ipotesi di inquinamento dell'attività neutrale di intermediazione mobiliare.

S P E R A N Z A, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non ho domande particolari da rivolgere ai rappresentanti degli agenti di cambio. Ritengo molto interessanti le considerazioni svolte e reputo anch'io indispensabile che si assicuri anche a questa categoria la possibilità di costituire società tra professionisti. È probabile che non si possa avere in Italia il salto obbligatorio dal regime individuale a quello societario, come è avvenuto in Inghilterra, però credo che sia indispensabile la facoltà di costituire società. Penso infatti che sia inevitabile che nel campo delle professioni si realizzi quel salto che si è già registrato nel commercio, dove si è passati dall'esercizio e dal punto di vendita individuale a un sistema più complesso, il supermercato, il grande magazzino. È un portato del progresso, del mutamento delle condizioni generali di vita. È inoltre indispensabile adeguarsi alla realtà europea, nella quale inevitabilmente saremo sempre più integrati. Sono perciò favorevole alla estensione del regime societario anche agli agenti di cambio, sia pure con le cautele a cui ha fatto riferimento il senatore Aletti, per garantire la professionalità e per impedire eventuali inquinamenti. Si potrebbero forse prevedere per gli agenti di cambio norme particolari e, se loro vorranno offrire il loro contributo in tal senso, il Governo gliene sarà grato.

P R E S I D E N T E. A conclusione di questa prima parte dell'indagine conoscitiva — ricordo che il disegno di legge prevede la costituzione di società tra professionisti tra tutti gli iscritti a uno degli albi di cui agli articoli 2229 del codice civile e seguenti — mi pare di poter dire che è sorto un problema particolare, relativo agli agenti di cambio, data l'atipicità della loro professione. È un punto che dovremo approfondire.

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

Un altro punto, messo in rilievo dal senatore Pazienza, è la possibilità che si formino nella pratica monopoli nelle città in cui i professionisti sono in numero limitato.

Ringrazio il dottor Giannini e il dottor Piersanti del contributo offerto ai nostri lavori e spero che la Commissione possa ancora contare sulla loro collaborazione al fine di elaborare una legge la migliore possibile.

Sentiremo ora il ragionier Kobau, il ragionier Amorosi, il ragionier Negretti ed il ragionier Bertolli.

Abbiamo desiderato invitarli per avere il loro parere sul disegno di legge concernente la costituzione di società tra professionisti, tornato al nostro esame per un miglior approfondimento, specialmente in relazione alla costituzione di società tra professionisti di diverse discipline. Questo problema fu già oggetto della nostra indagine nella passata legislatura e l'esito fu negativo, nel senso che non si ritenne ancora matura la situazione in quanto, tra le altre difficoltà, c'era anche quella di norme deontologiche diverse tra le varie categorie di professionisti. Tuttavia nessuno nasconde l'importanza di questo tema e saremmo quindi lieti di avere un loro contributo per una soluzione definitiva e possibilmente confacente agli interessi generali.

Un altro problema, venuto in rilievo attraverso alcuni emendamenti indubbiamente di notevole importanza, presentati solo in questa fase, è quello circa la possibilità da parte dei professionisti di unirsi in società cooperative (immagino naturalmente, anche se non è stato detto, a responsabilità illimitata). Il problema tuttavia è se questo risponda realmente ad esigenze sentite. È questo un altro tema sul quale i nostri interlocutori potranno spaziare nel darci la loro collaborazione e il loro aiuto.

K O B A U. Ringrazio il senatore Viviani e la Commissione per averci permesso di esprimere il nostro parere su una legge che attendiamo da molti anni. Dirò subito che, poichè siamo in grave ritardo nei confronti degli altri paesi, è opportuno, a nostro parere, che la legge, anche se non potrà avere

tutte le caratteristiche auspicabili, data l'urgenza sia varata al più presto, lasciando magari al futuro, in base all'esperienza, una migliore risoluzione dei vari problemi. Del resto lo stesso rodaggio mi pare si stia verificando all'estero, specialmente nei paesi dell'area comunitaria. In Francia, in Belgio, in Germania si stanno infatti modificando, e in taluni casi in modo radicale, le leggi esistenti in materia di società professionali e interprofessionali. La Francia, che ha escluso la interprofessionalità, comincia ad ammetterla e, mentre sinora si prevedevano solo società civili, oggi l'orientamento è per le società di capitali.

È proprio questo il primo punto sul quale vorrei soffermarmi. Se il futuro nell'area del MEC è per le società di capitali, è certo opportuno prevedere che si possano formare società tra professionisti in tutti i tipi previsti dal codice, e quindi anche quelle di capitale. Infatti se questo è l'orientamento nell'area del MEC, non c'è motivo che noi adottiamo una formula restrittiva.

La forma della cooperativa è certo molto affascinante e direi, pur senza entrare nei dettagli, in forma superficiale, che essa è quella che sembra rispondere di più ad una attività che è estremamente individuale, e che, quindi, sotto tale forma potrebbero meglio estrinsecarsi le singole individualità, esaltandole nel lavoro collettivo.

Però ci stiamo rendendo conto che bisognerebbe riformare in Italia tutta la legislazione — e ce n'è una enormità — in materia di cooperative. Questo potrebbe costituire un ostacolo, perchè il modificare tutto quello che riguarda la cooperazione oggi, per non trovarsi poi in difficoltà, direi che ci porta troppo lontani nel tempo.

Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, sempre in materia di cooperative: si ha la sensazione che forse si dà vita ad un'impresa. Oggi ci sono delle distorsioni fiscali, e anche giuridiche, quando si parla di società e soprattutto di società cooperative, con questo rischio, che la società professionale diventerebbe una impresa, e quindi, vista come tale, non è certo l'ideale per chi invece farà la libera professione.

Il controllo pubblicistico attuale, che è quello della prefettura, del Ministero del lavoro, dell'amministrazione coatta, evidentemente non è il più adatto, oggi come oggi, e credo neanche per il futuro. Esiste anche una subordinazione politica, tutto sommato, per il controllo alla prefettura, che è pur sempre una subordinazione politica, che non credo si adatti al sistema e al lavoro autonomo.

Ci sono dei vantaggi fiscali, ma questo creerebbe dei favoritismi nei confronti di chi ha scelto la forma cooperativa rispetto agli altri. C'è il problema dell'insolvenza e quello della liquidazione coatta: noi professionisti non dovremmo essere mai soggetti a tali istituti ed a maggior ragione non dovremmo essere soggetti soprattutto alla liquidazione coatta, perchè allora ecco che rinasce il concetto dell'impresa, e si esce dal seminato. Il numero minimo di soci: nove, prescritto dalla legge attuale sulle cooperative, è un altro aspetto.

Lei, presidente Viviani, nella sua proposta ha scritto venti, quelli del nostro centro studi entreranno in seguito nel dettaglio di questo ragionamento: quel nove delle cooperative, quel venti che ha messo lei, il dieci che vi proponiamo, è veramente un qualche cosa che si collega alla concorrenza ed al pericolo del monopolio eccetera. Infine la difficoltà della ripartizione degli utili e del patrimonio: in materia di cooperative esistono determinate regole, ed evidentemente noi non le potremmo rispettare. Infine all'interno, i soci diventerebbero dei dipendenti a libro paga, se parliamo di cooperative, ed avremmo l'interferenza e l'aggravio dei contributi, cioè noi diventiamo dei dipendenti della società. Si cominciano a creare, cioè, tutta una serie di premesse a ragionamenti che si collegano ad altre disposizioni, e viene fuori il caos.

Quindi la proposta è molto affascinante, ma di difficile attuazione in pratica.

Sulla interprofessionalità lei, presidente Viviani, ha accennato alla diversità delle deontologie. Verifichiamo il pensiero degli economisti e sociologi dallo Schmith al Marshall sulla deontologia: siamo andati a vederlo recentemente per spiegare, nei cor-

si dei nostri praticanti cosa è la deontologia, e abbiamo scoperto che fin da allora quei grandi economisti addebitavano alle libere professioni il fatto di avere creato una deontologia con molto fumo e poca sostanza; serve questa cortina fumogena a creare dei vantaggi ad una *élite* rispetto al pubblico che le si rivolge, e che considera così il libero professionista una grossa *élite* di cervelli, una specie di superuomo, mentre in senso moderno la professione è un servizio pubblico.

Queste deontologie, quindi, sono state adoperate in passato non sempre molto bene. Rimangono sempre delle norme di codice morale, che non sono mai codificate e che non sono contemplate nei nostri ordinamenti e che esse vengano rispettate anche nelle società è auspicabile. Ma siccome questi tipi di società saranno soggette, penso, ai controlli dei rispettivi consigli nazionali, lasciamo che la deontologia, anche diversificata, sia curata dai singoli ordini e dai Consigli nazionali. Se in uno studio ci sarà un ragioniere o un dottore commercialista, o un ingegnere, o un geometra, ognuno osserverà le norme deontologiche che gli sono dettate dal proprio Ordine. Se c'è una violazione, l'Ordine dovrà intervenire nei confronti del singolo. Quindi direi che è un ostacolo molto relativo quello della deontologia diversificata.

Ci potrebbe essere quello della applicazione della tariffa. Essendoci tariffe differenziate ad esempio tra ragioniere e ingegnere che si sono associati, bisognerà vedere quale tipo di tariffa si dovrebbe applicare in quel caso. Però non credo che questo sia un ostacolo insormontabile; si tratta alla fine di studiare un attimo e credo che la soluzione ci possa essere. Il Consiglio nazionale, si ripromette di continuare lo studio in corso ed essendo piuttosto avanzato, penso in brevissimo tempo, in un paio di settimane, di potere dare un elaborato che abbia contenuti non ponderosi e scientifici, perchè noi siamo più per la praticità che per il grosso discorso dispersivo, e che sia un qualche cosa di più di questa esposizione che ho fatto e che i colleghi che seguiranno miglioreranno. Il collega Bertol-

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

li, che è presidente del sindacato nazionale, ha la sua commissione che fin dal 1970 ha studiato il problema anche nei vari congressi, ed il collega Amorosi che è del Centro studi, in questo momento sta esaminando l'equiparazione, cioè l'armonizzazione, nell'arco per lo meno dei paesi del MEC, delle norme per vedere se con questa nostra legge anche noi stiamo mettendoci al passo.

Quindi lascerei a loro la parola per entrare nei dettagli.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il ragioniere Kobau.

B E R T O L L I . Una cosa di cui mi sento veramente felice è che finalmente possiamo guardare in faccia coloro che si occupano dei nostri problemi, parlare con essi, e finalmente poter dire loro le nostre opinioni, magari qualche volta opinabili, ma sicuramente travisate fino ad oggi nel senso che sono state interpretate in maniera diversa e forse *ad usum delphini*.

Questo ci tengo a precisare perchè noi abbiamo cercato, forse per primi (lasciateci questa presunzione) tra le categorie professionali di uscire da una torre di avorio dove stavamo malissimo, per arrivare a fare capire veramente quello che siamo, cioè che vogliamo e che non siamo affatto dei corporativisti. Siamo gente che cerca di lavorare, siamo attaccati alla nostra patria, anche se questo spirito di patria non è più quello di una volta. Noi lo sentiamo in maniera diversa, attraverso il salvataggio dell'economia nazionale, per quella parte che ci compete e che la professione ci impone di dare. Ed è per questo che vediamo volentieri l'introduzione delle società professionali anche nella nostra legislazione perchè ci dà la possibilità di esercitare la libera professione, in modo più ampio, possibilità che io allargherei, se fosse possibile, a tutti i tipi di società.

E spiego la ragione, secondo il nostro punto di vista.

La commissione del nostro Centro studi ha meglio approfondito il problema. Quale può essere il problema? La garanzia che

possiamo offrire ai terzi. Possiamo offrirla comunque, perchè giustamente, come diceva prima il collega che mi ha preceduto, il problema si risolve facendo organismi con responsabilità illimitata; nulla vieta però che anche in una società di capitali ci possa essere la garanzia del socio, quindi sicuramente salvaguardato l'interesse dei terzi.

Quindi io su questo punto insisterei, perchè ci pare che la società di capitali si addica benissimo anche all'esercizio della libera professione.

Avremmo anche qualche altra osservazione, ma per brevità passerei subito all'esame degli articoli.

All'articolo 1 noi riteniamo che sia possibile aggiungere, cioè suggeriremmo di aggiungere, al primo comma: « le persone fisiche effettivamente esercenti le medesime o differenti professioni intellettuali », appunto per arrivare a quella società interprofessionale di cui il collega Kobau parlava prima.

Io non mi soffermo, perchè Kobau è stato un maestro nello spiegare cosa sia la deontologia. Personalmente penso che se deontologia è uguale ad onestà, a correttezza di comportamento, dovrebbe essere uguale per tutti indistintamente i professionisti, a prescindere dall'attività esercitata.

All'articolo 4, nel secondo, terzo e quarto comma si suggerisce un miglior coordinamento nella terminologia: « consiglio dell'ordine » oppure « collegio », perchè c'è differenza tra le due cose. Al secondo comma, invece, si suggerisce che sia fissato il termine per la comunicazione.

Dell'articolo 5 (« Non possono partecipare alla società più di venti soci ») non se ne capisce il significato, se non nel senso di evitare il crearsi di situazioni di monopolio. A tal fine si suggerisce la seguente formulazione: « Alla medesima società non possono partecipare più di dieci persone provenienti dallo stesso albo professionale di appartenenza (stessa categoria nella stessa "zona") ».

Noi proponiamo la riduzione del numero degli appartenenti proprio per evitare situazioni di monopolio, soprattutto nei piccoli centri.

Articolo 7. Se lo scopo del primo comma è quello di limitare l'azione al patrimonio sociale, integrato dall'assicurazione, sembra meglio aggiungere, dopo la parola « carico », l'altra: « esclusivo ». In sostanza noi siamo, sul piano delle garanzie, a un punto avanzato, perchè siamo riusciti a stipulare un accordo con una grossa compagnia di assicurazioni, introducendo così in Italia l'assicurazione contro i rischi professionali.

All'articolo 8 proponiamo l'aggiunta della durata in carica dei soci amministratori.

Per quanto riguarda l'articolo 9, « Amministrazione della società », noi proponiamo questa dizione: « L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite e revocate dall'assemblea dei soci... », oppure che si dica: « L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite dall'assemblea dei soci a maggioranza di due terzi ad uno o più soci, fissandone la durata ».

All'articolo 10 proponiamo questa aggiunta: « ... salvo quando si tratti di prestazioni non delegabili, nel qual caso sono esercitate in nome proprio ma per conto della società », con riferimento al primo comma.

Articolo 13. Allo scopo di salvaguardare gli interessi del socio che sia colpito da incapacità temporanea (infortunio, malattia, ecc.) ad esercitare l'attività professionale, riteniamo opportuno che al secondo comma di questo articolo, dopo le parole: « sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace » venga inserita la parola: « permanentemente ». Inoltre si suggerisce che all'inizio del comma in esame si precisi: « salvo diversa disposizione del contratto sociale ». In sostanza, in ogni caso il socio verrebbe tutelato, perchè nel caso di incapacità permanente scatterebbe il diritto alla pensione della nostra cassa di previdenza.

All'articolo 14 si propone che il preavviso per recedere dalla società sia di un anno e non di sei mesi. Si propone, poi, che si precisi: il preavviso per il recesso opera solo dopo che il recedente abbia portato a termine nell'ambito sociale, gli incarichi a nome proprio eventualmente in corso (vedi articolo 10 modificato).

Questo è importantissimo. Può darsi, infatti, che un professionista abbia avuto un incarico e deve essere lui a portarlo a termine. Quindi un anno penso che sia un periodo minimo necessario per il completamento dell'incarico affidatogli.

All'articolo 15, ultimo paragrafo, dovrebbe essere aggiunto: « nel caso di recesso è salvo il diritto della società di rivalersi sulla quota da liquidare, per il mancato ricavo, di incarichi non portati a termine da chi ne era titolare *ad personam* ». Qui ipotizziamo il caso che il professionista venga meno ai suoi doveri e quindi la società debba rivalersi per incarichi non portati a termine.

All'articolo 17 si propone di dire: « professioni » anzichè: « professione ».

Per quanto riguarda l'articolo 18 si tratta di una questione di impostazione. Noi riteniamo — proprio come ordine cronologico dei commi e cioè terzo, quarto, quinto, primo, sesto, settimo, abolito il secondo — più importanti i primi articoli oppure che si debbano citare gli articoli 5 della legge numero 597, 2 e 7 della legge n. 599 e 6 della legge n. 600.

All'articolo 19, riga quarta, si suggerisce di sostituire il vocabolo: « pertinenti » con « direttamente utilizzabili » per l'attività professionale.

Articolo 20. Si ritiene che il primo comma nasca dalla presunzione del legislatore che non vi saranno mai conferimenti di beni soggetti ad aliquote di registro elevate (tipo immobili). Comunque, non si capisce bene il coordinamento tra primo e secondo comma, se il primo (ex articolo 2251 del codice civile) è da ritenersi onnicomprensivo (anche dei conferimenti di beni).

All'articolo 21, per chiarezza, dopo le parole: « società professionali », alla quinta riga, si aggiungerebbe: « delle quali faccia parte il cedente ».

Articolo 22. Non si capisce, in questo contesto, il significato delle parole: « organi dell'amministrazione ».

Articolo 23: bene, salvo vedere la legge.

Articolo 24. Siamo al punto dolente. Ci si chiede perchè si usa la locuzione: « in quanto applicabili ». Gli stranieri non permetto-

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

no a noi di andare in casa loro ad esercitare la stessa professione, quindi perchè noi dovremmo permettere che questa gente abbia la possibilità di venire in Italia? A questo punto si corre un grosso pericolo: noi siamo in ritardo per lo meno di vent'anni nel campo delle società professionali, mentre loro calerebbero in Italia organizzati e con esperienza pluridecennale. Io ritengo, pertanto, che una certa tutela dovrebbe essere sancita anche se non proprio con carattere di privilegio. Noi diciamo che si dovrebbe instaurare un criterio di reciprocità.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il ragioniere Bertolli.

A M O R O S I. Vorrei attirare l'attenzione della Commissione su due punti. Il primo è quello che riguarda gli incarichi *ad personam*. Noi siamo partiti dall'idea che non si voglia mutare completamente l'attuale comportamento, che cioè gli incarichi provenienti dalle pubbliche autorità e dagli organismi giudiziari restino incarichi *ad personam*. Abbiamo perciò semplicemente ammesso l'utilizzazione della società quale supporto all'attività che l'incaricato dovrebbe svolgere, ma nulla vieta che si vada al di là, cioè che, come in altri paesi, sia la società la destinataria dell'incarico. Come ripeto, però, non abbiamo voluto proporre in questa sede una trasformazione troppo innovativa dell'attuale sistema, e io ne ho voluto parlare solo come chiarimento alla precedente esposizione dei colleghi. Se ne potrebbe però riparlare in futuro, se sarà seguito il suggerimento dei nostri organi nazionali di varare subito la legge, anche se imperfetta, riservandosi di migliorarla in un secondo tempo.

Il secondo punto concerne la reciprocità, cui fa riferimento l'articolo 24. Nell'attuale momento forse sarebbe preferibile sopprimerlo, se non siamo in grado di portare società nostre all'estero, dato che la liberalizzazione a livello comunitario è ancora un problema aperto e dato che abbiamo condizioni di reciprocità con alcuni paesi al di

fuori della Comunità, anche se su un piano ancora difficilmente omogeneo.

Riteniamo che sia urgentissimo che la legge prosegua il suo *iter*, anche perchè la consideriamo uno degli strumenti essenziali per risolvere il problema dell'occupazione giovanile. Esiste oggi una grossa difficoltà nell'apprendimento della tecnica professionale, che non si impara più a scuola e neanche lavorando da soli. La specializzazione della professione è tale che nessuna persona può seriamente dire di conoscere perfettamente la propria professione. E purtroppo la comunicazione tra le generazioni non è certo agevolata dal periodo di crisi che attraversiamo. L'associazionismo professionale è, a nostro avviso, la soluzione della quale abbiamo bisogno e che, sotto questo aspetto, dovrebbe essere addirittura imposta per decreto-legge. Dovremmo poter dire al vecchio professionista di associare a sé due, tre, quattro giovani in una forma che consenta di superare quella presunzione di sfruttamento che è divenuta oggi un *leit-motiv* dominante.

Abbiamo già detto che l'approvazione della legge appare non ulteriormente dilazionabile. Le esperienze estere ci suggeriscono anche la tecnica legislativa per poterla migliorare in futuro, quella del decreto ministeriale. Le leggi francese e belga sono leggi quadro e con esse si dà la facoltà al ministro competente di emanare e di modificare annualmente i regolamenti di applicazione per le singole professioni.

Vorrei, infine spiegare, perchè noi punteremo sulla possibilità di ricorrere a società aperte. È un discorso molto impegnativo, ma è il discorso di fondo. Vogliamo queste società aperte, perchè quello professionale non è oggi soltanto un lavoro intellettuale e personale, ma fa parte integrante della professione anche tutto il lavoro di supporto che il professionista non può certo fare di persona. Le possibilità di costituire tutti i tipi di società ammessi dal codice civile — anche se con delle limitazioni che potrebbero essere introdotte attraverso quei decreti ministeriali di cui ho fatto cenno — a noi sembra la maniera più pratica di affrontare

e risolvere il problema. Quindi insisteremo, nei limiti di ciò che ci è concesso, perchè il legislatore conceda la facoltà ai singoli di costituirsi anche in società di questo tipo.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il ragioniere Amorosi.

N E G R E T T I. Il sistema francese, per quanto concerne il lavoro nel nostro settore, prevede la possibilità dell'esercizio della professione anche attraverso forme associate. La legislazione francese in materia prevede tre tipi di associazioni professionali e precisamente: la società civile, la società per azioni e la società a responsabilità limitata. Da studi fatti in questi ultimi tempi è stato possibile accertare che le società esercenti l'attività professionale, organizzate come società in imprese di contabilità vere e proprie, sono attualmente in Francia 795.

Il sistema francese, per queste società, siano esse per azioni o società a responsabilità limitata, prevede alcune condizioni per la loro costituzione necessaria quindi per poter svolgere l'attività professionale (propria della nostra attività) — logicamente secondo il sistema francese —.

Queste condizioni che riassumo brevemente, sono: avere come oggetto l'esercizio della professione di esperto contabile; comprendere tra i loro azionisti o proprietari di quote almeno tre *experts comptables* o tre *comptables agréés* iscritti all'albo professionale; giustificare che la maggioranza delle azioni o delle quote sociali, sia detenuta da *experts comptables* o da *comptables agréés*, quindi da persone che abbiano titolo professionale, scegliere rispettivamente il presidente, il direttore generale e i gerenti dei fondi, quindi gli amministratori, tra le persone che siano iscritte negli albi degli *experts comptables* e dei *comptables agréés*, in modo che ci sia praticamente la partecipazione diretta di iscritti all'Ordine di queste società, e che l'Ordine possa avere un controllo di merito sull'attività delle società stesse; le azioni devono essere nominative, e devono essere assoggettate per il loro trasferimento al parere del consiglio di amministrazione o del

comitato di sorveglianza nel caso in cui questo sia previsto, in modo che la cessione da azionista avvenga soltanto nel rispetto di quelle condizioni cui ho accennato in precedenza.

Inoltre la società per azioni o la società a responsabilità limitata deve essere iscritta all'albo dell'ordine degli *experts comptables*, assumendo gli stessi obblighi e gli stessi diritti che ha il singolo professionista.

Queste sono le principali condizioni previste per le società professionali che praticamente rientrano nella normativa generale del codice di commercio in quanto i due tipi di società sono regolati dalle norme comuni del commercio francese, fatte salve quelle condizioni particolari che sono dettate dalla legge in materia di società professionali.

Infine ancora, altra cosa importante, la legge francese prevede l'obbligo da parte del consiglio dell'ordine di mettere nel proprio elenco degli iscritti i nominativi anche degli associati di queste società per azioni o società a responsabilità limitata, segnando poi le variazioni che si verificassero di volta in volta nel numero delle persone associate, in modo che i terzi vengano a conoscenza dell'esistenza del tipo di società e nello stesso tempo anche sappiano chi sono gli associati a queste società, e ciò affinché il sorgere del rapporto nei confronti del terzo (tenuto conto che la professione è una professione pubblica), sia a conoscenza di tutti fin dall'inizio, come pure tutte le modificazioni successive.

Un'ultima cosa che può rivestire un certo interesse per quanto riguarda anche il nostro avvenire è che le società di capitali, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, nel sistema francese non possono assolutamente prendere delle partecipazioni in imprese industriali o che abbiano ad oggetto attività industriali, commerciali, agricole, bancarie o in società civili. L'oggetto specifico deve essere quello dell'attività professionale.

Io non avrei altro da aggiungere a questa breve panoramica che riguarda il sistema francese e che è oggi quello più vicino ai nostri desideri come categoria professionale.

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

P R E S I D E N T E. Ringrazio il ragioniere Negretti.

P A Z I E N Z A. Vorrei rivolgere una brevissima domanda al presidente del Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli agenti di cambio, domanda ispirata proprio allo spirito di concretezza di cui l'Ordine e il sindacato ci hanno dato prova oggi, in maniera che possa chiarire alcune perplessità manifestate ripetutamente circa la possibilità del sorgere di monopoli da associazioni professionali, specie se interprofessionali, con riferimento in particolare a piccoli comuni.

Il problema non riguarda sicuramente il grande centro, ma un piccolo comune di provincia, nel quale si associassero per esempio il ragioniere, l'avvocato, il medico, il geometra, l'ingegnere; nel piccolo comune questa società potrebbe far sorgere appunto un problema di monopolio dei clienti locali, perchè conosciamo la configurazione della provincia, dove spesso i professionisti (in alcuni piccoli comuni del Sud e del Centro specialmente), tirano avanti molto faticosamente. Inoltre l'associazione potrebbe incentivare in qualche modo il costo con delle prestazioni (forse non sicuramente dovute, ma create, eccitate dall'associazione tra i vari professionisti, per cui la perizia contabile, di cui si potrebbe fare a meno, diventa invece indispensabile perchè c'è il ragioniere associato nello studio; e così per la perizia tecnica, e così per altre forme similari)?

Questa è una preoccupazione che noi sentiamo particolarmente e sulla quale mi permetto sempre di richiamare l'attenzione dei vari ordini professionali dei nostri graditissimi interlocutori, perchè ci dicano il loro pensiero in argomento.

P R E S I D E N T E. Ragionier Kobau, vuole rispondere lei?

K O B A U. Lascerei la parola ad Amorosi, che è più tecnico. Però vorrei, in linea generale, affermare che la sua preoccupazione è più che giustificata, perchè i monopoli ci sono già, purtroppo, nei piccoli cen-

tri, e specialmente nel Sud, come lei ha accennato. Il monopolio, la baronia, nella nostra professione esiste già oggi, perchè nei piccoli centri l'avvocato, che è la personalità di censo maggiore praticamente monopolizza tutta l'attività professionale, compresa quindi quella del ragioniere, del commercialista, forse del medico eccetera. Lei dice: noi potremmo eccitarla con una legge che favorisce l'associazione. È una preoccupazione più che giustificata.

Però il presidente del nostro sindacato nazionale ha detto qui: cerchiamo di limitare il numero massimo dei soci. Questo le dice che anche noi siamo preoccupati quanto voi che possa succedere una incentivazione di questo tipo.

Sul piano tecnico però preferirei sentire il collega Amorosi.

P R E S I D E N T E. La parola al ragioniere Amorosi.

A M O R O S I. Ci sono tre cose che si potrebbero dire. La prima è che l'esistenza di una associazione professionale può essere spesso il mezzo per sganciarsi da una situazione di monopolio locale, in quanto il monopolio nasce da interessi comuni, e gli interessi sono comuni quando una persona sa di poter realizzare la propria professione solo appoggiandosi a quelle due o tre persone del sito per forza di cose o per limitatezza di mezzi personali o anche di tempo. Se questo personaggio — voglio fare l'esempio del ragioniere di un paese di piccole dimensioni — può associarsi con un altro ragioniere di una città più grande, dalla quale l'associazione ricaverebbe il supporto che gli è precluso in loco (direi la biblioteca o la macchina contabile per stare nel nostro modesto campo), già avrebbe la spinta per sganciarsi dal monopolio ed offrire una alternativa.

Questa è la prima risposta.

La seconda risposta è che si potrebbe limitare il numero che qui noi volutamente abbiamo messo con un punto interrogativo: dieci, punto interrogativo. Può darsi che in sede di formulazione della legge si possano

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

dire due o tre cose, cioè dieci membri se sono albi con più di cento iscritti, tre se sono albi con meno di cento iscritti.

Terza cosa che vorrei precisare, e alla quale ho riflettuto proprio in questo momento, in seguito alla sua domanda è questa: noi potremmo usare la formulazione che è stata usata in Francia. Non posso citare il testo esatto perchè non l'ho sotto mano, comunque il senso è questo: è impedita la costituzione di associazioni nei siti nei quali la loro costituzione verrebbe comunque a precludere la libertà di scelta degli utenti.

È una formula troppo generica, d'accordo. Potremmo operare una riduzione e dire che è preclusa la costituzione di associazioni nei centri dove non esistono più di tre ragionieri. Quindi sull'articolo 5 mi permetterei di chiedere una modifica in questo senso. In determinati casi — quelli limitati ad esercenti determinate professioni — è impedita comunque la costituzione di associazioni professionali.

BERTOLLI. Per quanto riguarda i costi siamo sulla strada della riduzione, perchè un'associazione professionale riduce le spese generali — conseguentemente i costi.

P A Z I E N Z A. Io parlavo dei riflessi sulla clientela.

BERTOLLI. Al di là delle tariffe non si andrebbe. Se lei poi fa l'ipotesi di professionisti che creano possibilità di lavoro anche dove non vi è bisogno, questo mi stupirebbe; perchè vorrebbe significare che avete scarsa considerazione dei professionisti.

P R E S I D E N T E. Non essendoci altri iscritti a parlare do la parola al rappresentante del Governo.

S P E R A N Z A, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non avrei da formulare richieste specifiche, giacchè le esposizioni sono state molto dettagliate,

anzi mi complimento per l'approfondimento che i liberi professionisti hanno effettuato in questa sede.

Desidererei soltanto rivolgere una domanda. A vostro avviso, limitare la possibilità di partecipazione a una società tra professionisti a coloro che appartengono allo stesso collegio, è negativo e quali difficoltà può comportare una eventuale estensione, invece, a tutto il territorio nazionale?

A M O R O S I. Limitare la partecipazione a coloro che sono di un solo albo ritengo che sia, se possibile, da respingere, per i motivi di funzionalità dell'associazione che abbiamo detto prima. L'associazione dovrebbe essere fonte di arricchimento delle possibilità di esercitare la professione e fonte di un migliore servizio per il cliente. È molto probabile, al giorno d'oggi, in una economia integrata e sviluppata, che le esigenze del cliente superino l'ambito del collegio e le capacità tecniche esistenti in quel determinato collegio, per cui la possibilità di associazione tra professionisti di diversi comuni, di diversi collegi è, a nostro avviso, uno dei presupposti dell'associazionismo professionale, anche se la professione venisse esercitata in siti diversi, quindi se l'associazione avesse due o più sedi.

La risposta alla sua domanda, quindi, onorevole Sottosegretario, se lei mi consente, è negativa.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, signori, mi sembra che questa fase dell'indagine conoscitiva abbia posto alcuni problemi. Il primo, piuttosto notevole, riguarda l'eventuale estensione delle società dei professionisti ad altre forme di società; il secondo, l'esigenza di regolamentare il settore; il terzo, la questione del monopolio, che specialmente nei piccoli centri ha una certa rilevanza.

Detto questo mi pare che non ci rimanga altro che dare atto al Consiglio nazionale dei ragionieri e dei periti commerciali di una memoria che ha prodotto e ringraziare i nostri interlocutori per l'efficace contributo che hanno dato alla nostra indagine.

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

Se non si fanno osservazioni disporrei una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,20.

P R E S I D E N T E . Mi rivolgo al professor Arcangeli ricordandogli che la Commissione sta effettuando un'indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge concernente le società tra professionisti. Ella certamente conosce l'iter piuttosto agitato del provvedimento, un disegno di legge innovativo per quanto riguarda il nostro Paese, mentre altre nazioni in questa materia sono molto più avanzate.

Uno dei problemi fondamentali da approfondire è se sia opportuno o meno estendere la facoltà di costituire società anche a professionisti di diverse discipline. Un altro problema è quello relativo alla possibilità o meno, alla convenienza o meno di potere costituire società sotto forma cooperativa. Naturalmente, il doversi esprimere su questi problemi fondamentali non esclude affatto che ella, quale rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi, possa estendere le sue osservazioni sull'intero disegno di legge, dando ai nostri lavori un contributo che speriamo prezioso.

A R C A N G E L I . La ringrazio per avermi consentito di esprimere alla Commissione il mio pensiero, quale presidente del Consiglio nazionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Ritengo di essere stato uno dei primi in Italia ad aver affrontato questo problema, perchè, lavorando frequentemente sia nei Paesi della Comunità che in quelli del terzo mondo, mi sono trovato di fronte alle società professionali di altri Paesi, le quali potevano effettuare dei lavori, soprattutto nel campo delle progettazioni in condizioni assai più favorevoli. Di fronte alle società professionali estere, le nostre società di capitali, infatti, dovevano quasi sempre costituire delle *équipes* di volta in volta, quindi difficilmen-

te amalgamate e, pertanto, meno efficienti. Ci troviamo perciò ancora oggi in una condizione di disagio, di scarsa competitività, che possiamo solo superare con una legge che permetta, anche in Italia, la costituzione di società tra professionisti. Posso aggiungere che da noi, di fatto, esistono già alcune di queste società, le quali hanno lavorato e lavorano proficuamente in Brasile, in Angola e in altri Paesi.

Le esigenze del mondo moderno richiedono sempre più l'apporto di diverse discipline; una sola non può rispondere a tutte le richieste di un committente, che voglia, supponiamo, un progetto di trasformazione territoriale: in questo caso è necessaria l'opera dell'agronomo, del geologo, del sociologo e dell'ingegnere, per citare solo alcuni professionisti maggiormente interessati ad un progetto del genere.

In pratica, le società tra professionisti della stessa laurea sono sempre esistite — studi di avvocati, di medici eccetera — ma oggi, si richiede qualcosa di più e di meglio, ciò che può ottenersi solo con un lavoro integrato. È pertanto assolutamente necessario che si possano legalmente costituire anche società tra professionisti di diverse discipline.

Giustamente il disegno di legge prevede che un professionista non possa appartenere a più di una società: occorrerebbe però ammettere l'associazione tra diverse società professionali, cioè una società dovrebbe potersi associare con altre, sia italiane che straniere, per l'espletamento di un determinato incarico. Questo è importantissimo. Una volta fui inviato dal Governo italiano in Bulgaria per studiare certe possibilità di interventi comuni di tecnici italiani e bulgari: ma tale forma di collaborazione sarebbe potuta avvenire soltanto attraverso l'unione di società professionali.

Un articolo *ad hoc* che disciplinasse questo tipo di associazione, a mio giudizio, dovrebbe essere incluso nel disegno di legge del quale ci stiamo occupando.

Ciò premesso, ritengo che le modifiche da apportare al testo in esame siano, in un certo senso, modestissime. Si tratterebbe infat-

ti, in particolare, di sostituire al primo comma dell'articolo 1 le parole « Gli iscritti ad uno degli albi... » con le altre « Gli iscritti agli albi... », così chiarendo che questi possono essere della stessa come di diversa estrazione professionale, ed inoltre le parole « ai fini dell'esercizio di un'attività professionale » con le altre « ai fini dell'esercizio dell'attività professionale ».

Gli articoli 2 e 3 possono essere invece mantenuti nel testo attuale, mentre il secondo comma dell'articolo 4 andrebbe modificato con la sostituzione delle parole « è comunicato al consiglio dell'ordine o al collegio professionale » con le altre « ai consigli dell'ordine o ai colleghi professionali »: trattandosi infatti di più consigli o collegi, è bene che copia dell'atto costitutivo sia comunicato a tutti. Sempre all'articolo 4, inoltre, sarebbe opportuno sostituire le prime parole del terzo comma « Il consiglio dell'ordine o collegio professionale » con le altre « Ciascun consiglio dell'ordine o collegio professionale », mentre l'ultimo comma andrebbe soppresso in quanto non avrebbe più senso, non avrebbe più cioè ragion d'essere.

Gli articoli successivi 5, 6, 7, 8 e 9, a mio giudizio, vanno bene.

Per quanto riguarda invece l'articolo 10, sorge una questione di fondo, che ho avuto modo di rilevare anche dall'esame degli statuti delle società già costituite. Secondo questi ultimi il libero professionista rimane sempre tale; pertanto, pur conferendo di norma alla società tutta la sua attività, se la stessa società è d'accordo, può in alcuni casi anche eseguire dei lavori, per così dire, a titolo privato e personale. Questo perchè alcuni incarichi particolari, anche sotto il profilo del segreto professionale (ad esempio incarichi del tribunale, eccetera), possono essere affidati dal committente più facilmente alla singola persona, al professionista di fiducia, che non alla società. Deve essere pertanto prevista questa possibilità, sempre evidentemente con il consenso della maggioranza qualificata dei soci, cioè della maggioranza dei due terzi. Tale possibilità peraltro — ripeto — è prevista negli statuti delle società già esistenti (nè è mai sorto alcun

contrasto al riguardo), dove appunto, soprattutto al momento della loro costituzione, alcuni incarichi sono stati portati a termine dai singoli, in quanto dagli stessi erano stati iniziati. Il primo comma dell'articolo in questione andrebbe pertanto così modificato: « I professionisti che fanno parte di una società professionale di norma debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società. Eventuali deroghe debbono essere approvate dai soci a maggioranza qualificata ».

Nell'articolo 11 sarebbe poi sufficiente sopprimere al secondo comma le parole « e della società professionale »: tutto il resto invece può andare. Gli ordini e i collegi professionali hanno sempre il diritto infatti di sindacare il libero professionista ed oggi anche l'impiegato, purchè iscritto all'albo: è questa una grossa conquista, che è stata fatta negli ultimi tempi, che pone tutti i professionisti sotto la disciplina del consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti.

Sull'articolo 12 non vi è niente da dire, come pure sui successivi articoli 13, 14, 15, 16 e 17. Per quanto riguarda l'articolo 18, vorrei invece un chiarimento da parte dell'onorevole Presidente. A me pare infatti che vi sia una certa contraddizione tra il primo comma, che recita testualmente « I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalla società professionale al socio sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti l'attività in forma individuale e non soggetti a ritenuta d'acconto », ed il successivo quarto comma, che recita invece « Salvo diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci devono essere operate a nome della società professionale ». Le ritenute d'acconto, quindi, devono essere operate o non devono essere operate? Questo è il punto sul quale gradirei un chiarimento.

P R E S I D E N T E. Si intendeva dire — anche se riconosco che il concetto non è espresso chiaramente — che la ritenuta d'acconto si deve operare una volta sola. La forma quindi va indubbiamente migliorata,

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

ma questo — ripeto — era il concetto. In altri termini la ritenuta d'acconto o la si fa al singolo professionista o la si fa alla società.

A R C A N G E L I. Questo lo avevo capito anche io; è necessario però chiarirlo.

P R E S I D E N T E. Ha perfettamente ragione.

A R C A N G E L I. Passando infine a considerare l'articolo 20, suggerirei di portare da due (come previsto nel disegno di legge in esame) a cinque anni l'obbligo di registrazione a tassa fissa per i contratti che portino il conferimento in società professionali di attività e passività di studi professionali individuali o di comunioni di servizi tra professionisti. Tutti gli inizi infatti — come è noto — non sono facili, per cui se si vogliono creare delle società valide è bene che queste possano disporre di un adeguato margine di tempo così da mettersi in moto quando siano già solidamente costituite. Riterrai quindi opportuno che questo periodo venisse elevato a cinque anni.

Riferendomi a quanto ho già detto in precedenza proporrei l'aggiunta di un ultimo comma, che dovrà eventualmente essere elaborato nella forma giuridica che gli onorevoli commissari riterranno più adeguata, press'a poco del seguente tenore: « Le società professionali possono associarsi ad altre società professionali per l'esecuzione di particolari incarichi da effettuare congiuntamente. Tale associazione dovrà risultare da scrittura privata registrata a tassa fissa e dovrà essere comunicata al committente o ai committenti degli incarichi suddetti ». Con ciò non ho inteso formulare un vero e proprio articolo della legge (non intendo certo rubare il mestiere a nessuno!), ma ho voluto semplicemente segnalare ancora una volta una esigenza di grandissima importanza. Noi stiamo sempre cercando infatti di stringere degli accordi a livello professionale internazionale (io stesso sono stato inviato all'estero appunto per questo) per lavorare soprattutto nei Paesi del terzo mondo, ciò che potreb-

be realizzarsi nel migliore dei modi se, il nuovo strumento della società professionale integrata, contenesse un articolo che consentisse, per determinati incarichi, l'associazione tra diverse società. Io stesso — ripeto — ho potuto constatare come nei Paesi in via di sviluppo spesso un determinato incarico venga affidato a due o più società che lo assumono e lo svolgono congiuntamente. In Cirenaica, ad esempio, dove ho lavorato con la società « Castoro », altre società — non italiane — operavano a nostro fianco, in un settore diverso, ma sempre nello stesso comprensorio; è evidente che sarebbe stato molto meglio se il lavoro fosse stato eseguito da un'associazione di società, anziché separatamente.

Per quanto riguarda poi l'estensione della forma cooperativa alle società professionali, debbo esprimere, sinceramente, molte perplessità. Non mi risulta peraltro che esistano negli altri Paesi società cooperative di questo genere; inoltre, conoscendo il funzionamento delle cooperative, non vedrei tale istituto applicabile alle società professionali, soprattutto a livello integrato, che a mio parere dovrebbero essere oltremodo elastiche e libere da controlli burocratici. Debbo dire anzi che il testo del disegno di legge, da questo punto di vista, risponde ottimamente a questa esigenza, in quanto lascia dei margini allo statuto delle società: l'ultimo comma dell'articolo 8 recita infatti testualmente: « Le partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo ». Alcune società costituite a Firenze fissano anno per anno i compensi per i propri soci e questa norma si è dimostrata valida.

L'onorevole Presidente ha parlato di questo provvedimento come di una « leggina »: si tratta invece, a mio avviso, di una legge di enorme importanza non solo per l'affermazione del lavoro italiano nei Paesi stranieri, ma anche per l'Italia in quanto offre uno strumento più idoneo per affrontare i problemi dell'assetto territoriale; problemi complessi che non possono più riguardare una sola categoria di professionisti, ma ri-

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

chiedono un lavoro di gruppo, quel lavoro di gruppo che con l'aiuto dell'onorevole Speranza e di altri autorevoli parlamentari siamo riusciti ad introdurre nel nostro ordinamento professionale, approvato con la legge del 3 gennaio 1976 che ha così aperto un nuovo orizzonte per la professione. La professione del futuro infatti non può più essere quella di tipo artigianale che noi abbiamo svolta con enormi sacrifici, specialmente nei primi anni di attività, ma deve essere una professione che risponda ad una concezione moderna; il disegno di legge quindi riveste una notevole importanza anche per l'avviamento dei giovani alla libera professione in quanto evidentemente nelle società in questione essi potranno trovar posto anche se, naturalmente, non alla pari con gli anziani; avranno comunque modo di imparare attraverso un qualificato tirocinio retribuito, con la speranza di un avvenire certamente migliore di quello che oggi loro si presenta.

Con ciò ho terminato la mia esposizione, rimanendo a disposizione degli onorevoli commissari per qualunque domanda volesse rivolgermi.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il professor Arcangeli per il suo intervento, che ci ha fornito dei dati di esperienza vissuta molto interessanti e delle indicazioni preziose, delle quali la Commissione terrà senz'altro conto. L'apprezzamento che il professor Arcangeli ha manifestato per il disegno di legge, di cui vivamente lo ringrazio, come coloro che non sono di nuova legislatura sanno, non va peraltro al presentatore dello stesso, ma piuttosto al lavoro intenso che la Commissione ha svolto in precedenza, allo scopo appunto di elaborare un testo il più possibile rispondente alle esigenze da più parti manifestate.

Se gli onorevoli colleghi non ritengono di dover rivolgere al professor Arcangeli delle domande specifiche, do ora la parola al rappresentante del Governo, onorevole Speranza.

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Poichè i rappresentanti di altri ordini professionali hanno sostenuto l'opportunità di consentire anche società di capitali tra professionisti, desidererei conoscere anche la sua opinione in merito.

A R C A N G E L I . Anzitutto bisogna vedere che cosa si intende per società di capitali. Noi vogliamo rimanere dei liberi professionisti anche a livello fiscale, da tassarsi per il loro lavoro professionale. Come Presidente della categoria degli agronomi e dei forestali, non vedo quindi quale interesse vi sia a mescolare capitale e lavoro in queste società il cui scopo deve rimanere quello di trovare un maggiore spazio per le nostre attività. Questa è una mia opinione personale non avendo interpellato il Consiglio; ma ho motivo di ritenere che i miei colleghi la penserebbero come me. Per mia esperienza posso dire che il capitale spesso finisce per condizionare l'opera del libero professionista. Anche per rispetto verso i nostri ordinamenti, dobbiamo essere dei professionisti onesti materialmente e moralmente, rispettosi dell'etica e responsabili delle nostre attività che vogliamo poter svolgere senza interferenze, liberi da ogni condizionamento. Per questo motivo non vedo l'opportunità di creare società di capitali tra professionisti.

P R E S I D E N T E . La ringraziamo, dottor Arcangeli, per essere intervenuto, e la salutiamo sperando di avere ancora modo di avere contatti con lei personalmente e con l'ordine professionale che lei rappresenta, per cercare di dare all'attività legislativa un orientamento migliore, tenendo conto anche delle esigenze pratiche che i rappresentanti degli ordini professionali riescono a portare anche in queste aule.

Ascoltiamo ora il geometra Pietro Raffaeli, e il geometra Calogero Dell'Utri.

Come lor signori sanno, la Commissione giustizia del Senato ha deciso di condurre una indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge sulle società professionali. Tra

gli altri abbiamo gradito sentire il Consiglio Nazionale Geometri che è da loro rappresentato. Naturalmente loro potranno esprimere tutte le osservazioni che crederanno opportune e dare tutte le indicazioni che vorranno in relazione a questo disegno di legge. Desidero, tuttavia, richiamare la loro attenzione su due problemi che appaiono di singolare importanza: il primo riguarda l'allargamento della società professionale anche a professionisti di diverse discipline. Questa esigenza è stata avvertita soprattutto in Aula. La Commissione, infatti, aveva discusso a questo proposito, ma poi aveva finito col dare il via al disegno di legge senza trattare della interdisciplinarietà in Aula; l'onorevole Sottosegretario per la grazia e la giustizia ha ritenuto di porre il problema e l'Assemblea ha deciso (ovviamente non soltanto per questo motivo) di rimettere il disegno di legge alla Commissione onde procedere ad un nuovo approfondimento di tutta la problematica.

Il secondo problema di singolare importanza — dicevo — riguarda l'opportunità, per le società di professionisti, di utilizzare la forma societaria delle cooperative (io immagino, ma non è stato detto: a responsabilità illimitata).

Prego lor signori di esprimere il loro pensiero su questi due punti, dopo di che i Commissari, se lo riterranno, rivolgeranno loro delle domande specifiche. Do, pertanto, la parola al presidente del Consiglio nazionale geometri, geometra Pietro Raffaelli.

R A F F A E L L I. Abbiamo già scritto, in data 10 novembre 1976, al Ministero di grazia e giustizia, il nostro punto di vista sulla questione delle società interdisciplinari e precisamente proponevamo i seguenti emendamenti: « 1) la costituzione di società professionali deve essere possibile sia fra persone fisiche esercenti la medesima professione intellettuale, ossia iscritti allo stesso albo professionale, come pure fra persone fisiche esercenti diverse professioni intellettuali, ossia iscritti a diversi albi professionali esclusivamente per l'esercizio della libera professione; 2) la società deve avere

come esclusivo fine l'attività di prestazione professionale intellettuale con la assoluta esclusione di esercizio di ogni attività imprenditoriale; 3) il principio informatore della società professionale deve escludere, salvo diversa pattuizione, distinzione fra i diversi soci appartenenti a diverse categorie professionali; 4) la società interprofessionale dovrà essere iscritta in apposito elenco depositato presso tutti gli ordini e collegi professionali nei quali sono iscritti i componenti la società ».

Ora è venuto fuori un problema nuovo riguardante la cooperazione. Sulla cooperazione noi abbiamo già delle esperienze funzionanti, anche se funzionanti relativamente perchè sono di recente acquisizione. Questo dimostra, però, che per i geometri l'adozione dello schema cooperativo è opportuno. Senonchè si nota che le leggi sulla cooperazione non sono, così come sono state concepite a suo tempo, adatte, senza modifiche, a questo tipo di società. Occorrerebbe, cioè, una modifica. Ripeto, noi non abbiamo preclusioni per quanto riguarda la forma societaria delle cooperative. Tra l'altro, alcuni nostri consiglieri ci fanno notare che, a parte altre difficoltà che sono in questo sistema cooperativo, c'è anche la difficoltà del numero che è previsto di nove.

P R E S I D E N T E. La ringrazio delle informazioni che ci ha dato. Do la parola al geometra Dell'Utri.

D E L L ' U T R I. Il presidente Raffaelli ha già illustrato tutti questi punti. Non a caso è stata portata da noi la interdisciplinarietà come elemento indispensabile per la costituzione di società di professionisti; credo anzi che ciò sia confermato dal fatto che queste esistono non solo nella Comunità Europea, ma in tutte le altre parti del mondo, anche perchè in molti campi le varie specializzazioni professionali addirittura si sovrappongono.

B O L D R I N I. Una questione soltanto: mi pare che la professione di geometra abbia, per quanto riguarda la progettazione,

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

dei limiti posti dalla legge in relazione a quell'aggettivo, piuttosto strano, che esiste nell'Albo professionale dei geometri e che limita il campo della partecipazione progettuale del geometra. È evidente che una società interdisciplinare tra un architetto e un gruppo di geometri porrebbe i geometri sul piano dell'architetto per quanto riguarda l'urbanistica, e l'utente non sarebbe garantito (almeno se questo è lo scopo della legge) dalla prestazione professionale qualificata perchè evidentemente lo sforzo maggiore sarebbe fatto dai geometri; viceversa, facendo il caso dell'ingegnere che, con una società sia pure di persone e impegnando capitali che nella società di persone possono essere diseguali diversificando le quote in modo rilevante, pone una schiera di geometri al suo servizio, anche se in società e anche se a partecipazione, per cui l'ingegnere fa progettare quello che poi firma ai geometri. Questo ingegnere realizza un lucro sopra la fatica dei geometri senza che ve ne sia, anche qui, la garanzia per l'utente. Dico « garanzia per l'utente » perchè, fino a che le leggi non sono modificate, queste limitazioni di esplorazioni professionali sono limitazioni fatte a garanzia dell'utente, nel senso che il diverso valore degli studi dà una titolarità specifica e diversificata alle prestazioni professionali. A questo proposito possono suggerire cautele oppure ritengono che questi limiti non debbano più sussistere; o, ancora, ritengono che queste limitazioni poste dalla legge siano delle bardature ormai superate o superabili attraverso diversi corsi o diversi esami cosicché anche i geometri possano fare una progettazione senza limitazioni? Per esempio, per quanto riguarda il cemento armato (vengo da una zona sismica dove questo caso è molto frequente) so, per esperienza, che la progettazione è spesso fatta da geometri, perchè la matematica la conoscono anche loro. Se poi si tratta di geometri che hanno degli studi professionali avviati, questi ormai ricorrono ai centri elettronici delle università per la progettazione e quindi è chiaro che sul piano della garanzia dell'utente siamo allo stesso livello dell'ingegnere laureato che garantisce, con la sua laurea, con il suo esa-

me di abilitazione, la perfetta conformità della progettazione alle regole sismiche dei calcoli che devono essere fatti. Questo problema, nell'attuale assetto legislativo, sussiste. È evidente che la società professionale tra architetti e geometri, tra ingegneri e geometri pone dei problemi. Vi sono dei suggerimenti che ritenete di dover dare?

R A F F A E L L I. Secondo me il problema va affrontato sotto due punti di vista: uno immediato ed uno in prospettiva. Quest'ultimo è strettamente legato a quelli che saranno gli accordi europei, per ora ancora lontani ma che nel 1978 prenderanno maggiore consistenza. Sappiamo che in sede comunitaria si è avuto un pronunciamento — a livello di funzionari, per ora, nella preparazione del lavoro per il Parlamento europeo — sul piano di una maggiore liberalizzazione delle professioni. Esiste senz'altro una pressione da parte inglese, infatti, particolarmente per quanto riguarda i geometri, perchè venga adottato il sistema vigente in Gran Bretagna, con il quale i vincoli sulle professioni sono limitati ai medici, ai dentisti ed agli avvocati; e per questi ultimi solo in tribunale. Vi sono però altri modelli i quali prevedono delle differenziazioni: ad esempio quello tedesco e, in modo particolare, quello francese.

Non si sa quindi come si risolverà la questione in futuro. Certo se si andasse verso la liberalizzazione tutto sarebbe in termini diversi: in Italia, com'è noto, oggi non esiste nulla del genere e quindi il cittadino è garantito circa lo svolgimento di determinate funzioni da parte di chi ha l'apposita laurea o l'apposito diploma. Non abbiamo però constatato l'esistenza di grandi ostacoli per quanto riguarda le società professionali, cioè non solo per quelle fra tecnici ma anche per quelle fra tecnici ed amministrativi. Naturalmente un ragioniere non può svolgere le mansioni di un geometra, ma ciò non impedisce che possano essere associati.

B O L D R I N I. Tra specializzati in materie diverse non dovrebbero sorgere problemi.

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977)

R A F F A E L L I. Neanche tra tecnici della stessa materia.

B O L D R I N I. Ma che garanzia ha il cliente circa il fatto che il progetto da lui commissionato venga effettivamente prodotto dalla tecnica del professionista laureato?

R A F F A E L L I. È lo stesso problema del cliente che si rivolge ad una organizzazione professionale e deve avere la certezza che la parte legale della questione che lo riguarda sia stata curata dall'avvocato e non dal geometra. Si tratta quindi di un problema generale, non riguardante solo i tecnici: il cliente il quale si rivolge alla società professionale deve avere la garanzia che essa si serve di persone qualificate in ogni singolo settore.

La questione non esiste, quindi, da parte nostra: ne esistono semmai delle altre, di altra natura, ad esempio quella relativa alla proprietà intellettuale o quella — sollevata non da noi ma da altri — relativa alla decisione sul comportamento non corretto di un determinato professionista. Non essendo infatti stata unificata la deontologia delle leggi che regolano la materia, potrebbero nascere problemi di questo genere, che comunque non sono insormontabili, specialmente se studiati sulla traccia di esperienze collaudate di altri Paesi: esperienze alle quali si sono aggiunti studi approfonditi. Sul piano internazionale non è che siano mancati studi, almeno per i geometri: sono anzi stati molti. Esiste una Federazione di geometri di 42 Paesi che ha sempre approfondito l'argomento; e non si tratta certo di cosa nuova, avvicinandosi tale Federazione al centenario della sua fondazione, per cui il discorso è stato iniziato da alcuni decenni.

D E L L ' U T R I. Vorrei aggiungere che il problema posto dal senatore Boldrini ce lo siamo posto anche noi, accorgendoci però, alla fine, che non sussisteva. Infatti, istituendo una società professionale tra diversi professionisti, è necessaria una divisione dei compiti per la quale ognuno farà la sua parte: il geometra si occuperà cioè della par-

te topografica, dei rilievi cartografici e via dicendo, l'architetto della sua parte di progettazione, l'ingegnere dei suoi calcoli. Quindi, ripeto, sul piano della collaborazione il problema non esiste: esiste una divisione netta di compiti e l'architetto, per studiare il suo piano di edificazione, dovrà partire dall'esame del rilievo del terreno, che è compito esclusivo del geometra. La società eliminerebbe anzi il problema della competenza in quanto il geometra che si associa all'architetto ed all'ingegnere non aspira alla parte progettuale, essendovi professionisti più qualificati, ma si occuperà appunto della parte che gli compete e che è necessaria. Questo è indispensabile capire, a fini sia valutativi che qualitativi.

Pertanto la sua domanda, senatore Boldrini, è intelligente poichè il problema, a prima vista, potrebbe sembrare insormontabile. Però, come credo di aver dimostrato, in sostanza non esiste.

B O L D R I N I. Ho compreso le argomentazioni tendenti ad escludere il problema e ad indicarne la soluzione ritenendo possibile una società di professionisti a livello diverso, anche della stessa materia, ove sussistano diverse competenze. Ma io non sollevo la questione considerando il caso di una società formata da persone oneste, in cui il geometra rispetti l'ambito della sua competenza e l'ingegnere responsabile non permetta che quanto viene chiesto a lui sia eseguito da altri: io mi pongo il problema dello sfruttamento della professione di geometra da parte di imprenditori o di quotisti più forti nella società — dove è appunto possibile anche l'esistenza di una quotazione più forte —, da parte cioè di professionisti che, avendo la possibilità di firmare lo sforzo intellettuale dei giovani, se ne appropriano.

S P E R A N Z A, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La società professionale può forse dare anzi un contributo alla moralizzazione di quanto già oggi accade: quanti progetti sono infatti redatti da geometri e firmati da ingegneri! Quindi il fatto che tali professionisti siano riuniti nel-

le stesse società può contribuire a moralizzare, per quanto possibile, la situazione.

Per il resto, non ho particolari domande da rivolgere ai rappresentanti dell'Ordine dei geometri, avendo essi, sia pur sinteticamente, risposto a tutti gli interrogativi di maggiore interesse, espresso perplessità sull'applicazione delle norme sulla cooperazione e manifestato un atteggiamento contrario alla società di capitali quando hanno insistito sul fatto che deve essere salvaguardata la natura specifica di associazione tra professionisti: questa rappresenta infatti una finalità ben definita e quindi una struttura societaria anche ben definita. Essi hanno inoltre sostenuto la tesi dell'opportunità di dar vita a società interdisciplinari, per adeguarci alla realtà europea.

I temi fondamentali sono stati quindi tutti affrontati, per cui non ho nulla da aggiun-

re alle domande già rivolte dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, non mi resta che ringraziare i signori intervenuti del contributo dato ai lavori della Commissione, assicurando che questa terrà nel dovuto conto le osservazioni avanzate e le notizie fornite, alcune delle quali, almeno a me, giungono nuove, anche in relazione a certe situazioni internazionali indubbiamente interessanti.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA